



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA
Via Caduti del Lavoro, 3 – 37124 VERONA

TESSERA DI RICONOSCIMENTO PERSONALE “AT” e “BT” NOTE

I Modelli

A - Tessera di Riconoscimento modello AT

La tessera di riconoscimento (mod. AT) viene rilasciata ai dipendenti dello Stato in attività di servizio di ruolo ordinario ed in quiescenza.

- Ha diritto alla tessera soltanto il personale statale di ruolo ordinario.
- E' un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti civili; da inoltre diritto a sconti nei musei statali, italiani ed esteri, ecc.
- La tessera è valida per 10 anni; con scadenza il giorno del proprio compleanno.
- Il modello di richiesta, (*scaricabile dal sito dell'U.S.P. ,www.istruzioneeverona.it nell'home page, nella sezione “**moduli e documenti**”*), deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere trasmesso a questo Ufficio, con lettera di accompagnamento, tramite la scuola di titolarità, la quale è responsabile che le foto ed i dati del richiedente siano veritieri.
- **Vanno allegate n. 2 fototessere uguali a colori della misura di cm 3,5x4.** Devono avere sfondo chiaro, essere recenti (risalire a non più di 6 mesi prima), il viso deve occupare il 70-80% della fotografia ed essere stampate su carta ad alta resa fotografica.
- In caso di rinnovo di tessera scaduta, dopo il decimo anno dal rilascio, alla richiesta deve essere allegata la tessera scaduta.
- In caso di smarrimento oppure furto, alla richiesta di rilascio deve essere allegata copia della denuncia fatta alle competenti autorità.
- Le dichiarazioni mendaci e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali.
- Il personale in quiescenza che chiede il rilascio della tessera deve presentare fotocopia della credenziale INPDAP di pagamento pensione o del cedolino della medesima.

B - Tessera di Riconoscimento modello BT

Viene rilasciato analogo documento personale di riconoscimento (mod. BT) :

- al coniuge del dipendente in attività di servizio ed in quiescenza
- ai figli minori degli anni 18 del dipendente dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza
- ai figli del dipendente dello Stato in attività di servizio o quiescenza, maggiori degli anni 18 , se dichiarati permanentemente e totalmente inabili a proficuo lavoro da certificazione ASL competente per territorio. La certificazione dell'A.S.L. deve essere presentata per ottenere il rilascio del documento stesso.
- Per i figli minori di anni 18 , visto che la tessera è valida per l'espatrio, è necessario l'assenso scritto con firma autenticata dell'altro coniuge.

- Non hanno diritto al rilascio della tessera BT i figli che hanno già compiuto il 18° anno di età e coloro ai quali era già stata rilasciata la tessera devono restituirla a questo Ufficio Scolastico.
- Analogamente a quanto stabilito per l'espatrio del titolare di passaporto, il soggiorno per turismo nei paesi della U.E. non può superare il periodo di tre mesi. Il soggiorno superiore ai 3 mesi deve essere autorizzato dai locali organi di polizia.

Validità

La *Tessera di Riconoscimento* è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonché per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di Banco Posta nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente, nonché per l'espatrio nei paesi appartenenti all'area U.E..

- La *Tessera di Riconoscimento* è valida per 10 anni per i maggiorenni, per 3 anni dai 0 ai 3 anni di età e per 5 anni fino ai 18 anni.

In caso di smarrimento della *Tessera di Riconoscimento* il dipendente deve farne circostanziata denuncia all'Autorità competente (Carabinieri – Polizia di Stato) e egli ha diritto ad ottenere un duplicato.

Normativa di riferimento

- D.P.R. del 28/12/2000 n. 445
- Codice Penale
- Legge 21-11-1967 n. 1185 – Norme sui passaporti

NON POSSONO OTTENERE IL DOCUMENTO:

- A) Coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- B) I genitori che avendo prole minore non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo, da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
- C) Omissis;
- D) Coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare la esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi uno di reclusione o due di arresto
- E) contro i quali esiste mandato od ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta della autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso la sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata oppure condonata;
- F) Omissis;
- G) Coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli art. 3 e seguenti della Legge 27-12-1956 n. 1423;